

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 357

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, CHINCARINI,
FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

—————

Norme per la tutela dei lavori atipici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per anni l'universo del lavoro è stato popolato da due figure ben distinte fra loro per la tipologia di contratto: il lavoratore dipendente e quello autonomo, laddove il primo si differenzia dal secondo per la presenza di un vincolo gerarchico di subordinazione. L'evoluzione del mercato del lavoro verso una maggiore flessibilità ha portato alla nascita, di fatto, di un terzo polo: quello dei cosiddetti «lavoratori atipici», o «parasubordinati», o «collaboratori coordinati», o «non contrattualizzati» o ancora «mondo del 10 per cento». Un esercito venuto a galla nel 1995, all'indomani della riforma del sistema pensionistico, che ha reso obbligatoria l'iscrizione ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ovvero presso le altre casse professionali, dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Secondo un'indagine CENSIS gli «atipici» sono un milione e ottantamila, prevalentemente giovani ma non solo: il 24 per cento ha infatti tra i 19 e i 29 anni; il 31 per cento tra i 30 e i 39; il 30 per cento tra i 40 e i 49 anni ed il 15 per cento tra i 50 e i 59 anni. La maggioranza (54,5 per cento) ha il diploma di scuola media superiore, il 28 per cento ha la laurea, mentre il 16 per cento è in possesso della licenza media.

I lavoratori atipici costituiscono, quindi, un mondo numeroso e variegato. Si va dal libero professionista che mette sul mercato la propria professionalità e la propria conoscenza per venderla al migliore offerente, ai ragazzi quali i *pony express*, impiegati dalle ditte con «contratto co.co.co.» (collaborazione coordinata e continuativa) per ovviare ai costi e agli oneri che una vera e propria assunzione comporterebbe. Tutte figure lavo-

native che ad oggi hanno una normativa fiscale e previdenziale cui fare riferimento ma non una tutela giuridica.

La presente proposta è finalizzata, appunto, ad individuare le norme fondamentali per l'inquadramento giuridico e per la tutela della collaborazione autonoma coordinata e continuativa. L'articolo 1 intende, dunque, dare una definizione per via legislativa del contratto di lavoro coordinato e continuativo, precisando che si tratta di parasubordinazione, e non di autonomia o di subordinazione, con carattere temporaneo ma non episodico e con la possibilità che la prestazione venga eseguita anche al di fuori del contesto aziendale.

L'articolo 2 disciplina la tipologia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare l'oggetto della prestazione, la retribuzione stabilita con relative modalità e tempi di pagamento, nonché l'eventualità per il collaboratore di potersi servire di sostituti o ausiliari. A conferma del carattere di continuità del rapporto di lavoro, la durata minima del contratto deve essere di tre mesi, può essere rinnovato soltanto una volta e non può essere rescisso prima della data di scadenza ovvero prima della realizzazione del programma se non in caso di gravi irregolarità o contestazioni con preavviso di dieci giorni. Condizione necessaria affinché il committente possa ricorrere al contratto di collaborazione coordinata e continuativa è che all'interno dell'azienda nessun lavoratore dipendente svolga mansioni uguali o simili.

Per quanto concerne l'orario di lavoro, la figura atipica, essendo un «lavoratore per obiettivi», non è soggetta ad alcun vincolo di orario.

L'articolo 4 regola i diritti e doveri del lavoratore atipico. Il collaboratore può, dunque, lavorare anche per più committenti allo stesso tempo ma è tenuto al cosiddetto «segreto d'ufficio»; qualora sopraggiungano cause che gli impediscano di portare a termine, anche con l'aiuto di sostituti o ausiliari, l'attività egli deve versare al committente un rimborso pari al 5 per cento dei compensi percepiti. Al fine di differenziare la figura del lavoratore atipico da quella del lavoratore autonomo, l'ultimo comma dell'articolo 4 precisa che, se il collaboratore è un professionista iscritto all'albo e titolare di partita IVA, la prestazione eseguita mediante collaborazione coordinata e continuativa non può essere soggetta a fattura.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, le disposizioni contenute nell'articolo 5 intendono ribadire la prassi instauratasi con la riforma previdenziale. Il comma 1, infatti, conferma l'obbligo a carico dei colla-

boratori coordinati di versare all'INPS il 10 per cento del reddito da lavoro autonomo; se il lavoratore è libero professionista iscritto ad albi o ordini professionali, il versamento deve essere effettuato presso la propria cassa di previdenza.

Gli articoli 6 e 7 si occupano, poi, di controlli e sanzioni. All'ispettorato del lavoro competente per provincia spetta il compito di controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e, nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro coordinato e continuativo celi una forma di lavoro dipendente, il rapporto si converte automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine si richiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di relazionare al Parlamento, dopo due anni dall'entrata in vigore della legge, sull'applicazione e sugli effetti prodotti dalla medesima (articolo 8).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nozione)

1. Si definisce lavoro atipico ovvero collaborazione coordinata e continuativa quel rapporto di lavoro tra due soggetti, di seguito denominati «collaboratore» e «committente», che implica una prestazione lavorativa temporanea in forma parasubordinata, non riconducibile né alla tipologia del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo, finalizzata alla realizzazione di un programma aziendale, eseguibile anche al di fuori dell'impresa medesima.

Art. 2.

(Contratti)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 è regolato da contratto che è stipulato in forma scritta e contiene:

- a) oggetto della prestazione;
- b) durata del rapporto;
- c) corrispettivo pattuito;
- d) tempi e modalità di pagamento della retribuzione prevista;
- e) eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti o ausiliari.

2. La durata del contratto non può essere inferiore a tre mesi e, alla sua cessazione, può essere rinnovato per lo stesso tipo di prestazione una sola volta.

3. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere rescisso anticipatamente, salvo i casi di gravi irregolarità nell'espletamento della prestazione richiesta

ovvero nell'ipotesi di fondate contestazioni da parte del committente circa l'esecuzione dell'attività medesima, con preavviso di giorni dieci.

4. I contratti di cui al presente articolo sono consentiti solo in assenza di lavoratori dipendenti che all'interno dell'azienda committente svolgano identiche o analoghe funzioni.

Art. 3.

(Orario di lavoro)

1. Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario di lavoro nell'esercizio dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4.

(Obblighi del collaboratore)

1. Il collaboratore può svolgere la propria attività per uno o anche per più committenti contemporaneamente. È fatto comunque divieto di diffondere notizie, documenti o materiale attinente all'incarico quando ciò possa arrecare pregiudizio ai committenti stessi.

2. In caso di sopraggiunto impedimento ad eseguire la prestazione, il collaboratore ne dà immediato avviso al committente. Qualora il collaboratore non sia in grado di portare a termine l'incarico neanche con l'aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è tenuto a restituire al committente un'indennità pari al 5 per cento dei compensi complessivamente percepiti.

3. Nell'ipotesi in cui il collaboratore sia libero professionista, iscritto ad albo professionale e titolare di partita IVA, è fatto divieto di fatturare per l'espletamento dell'attività di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Previdenza)

1. Coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi da 27 a 32 dell'articolo 2 della medesima legge.

2. Qualora i collaboratori siano soggetti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ovvero appartenenti a categorie professionali che hanno posto in essere le procedure di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'obbligo contributivo è assolto presso la propria cassa di previdenza, secondo quanto stabilito dalla circolare INPS n. 201 del 17 ottobre 1996.

Art. 6.

(Controlli)

1. Il controllo sull'ottemperanza delle norme della presente legge è affidato agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore al doppio del compenso pattuito per l'intera durata della prestazione lavorativa e non superiore al quadruplo di tale importo.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Qualora venga accertato che il rapporto costituito ai sensi dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, automaticamente esso è convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al committente si applica la sanzione prevista dall'articolo 6.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento sull'applicazione e sugli effetti della legge medesima.

